

ALLEGATO B)

COMUNE DI IMOLA – PROVINCIA DI BOLOGNA

Rep. n. del

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17,
ARTT. 11 E 12 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 70 DEL 21/10/92 FRA:

- Il Comune di IMOLA (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale 00794470377 rappresentato dal proprio Dirigente del Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente in forza dell'art. 44 del vigente Statuto Comunale che agisce in esecuzione della deliberazione G.C. n. in data, esecutiva ;

e

- la ditta COOPERATIVA TRASPORTI DI IMOLA srl soc. coop. (che in seguito verrà citata come Ditta o con l'acronimo CTI) rappresentata dal Sig. Fabio Piancastelli, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Trasporti di Imola soc. coop. srl (Cod. Fisc. 00287060370 - P. IVA 00498341205), con sede a Imola in Via Cà di Guzzo n. 1, come risulta da regolare certificato della CCIAA di Bologna n. rilasciato in data, esercente dell'attività estrattiva e proprietaria dell'area;

PREMESSO

- 1) che la ditta CTI ha presentato Studio di Impatto Ambientale inerente la sistemazione della cava Zello 1 con Prot. 6369 del 16/02/2017;
- 2) che contestualmente alla procedura di VIA la ditta CTI ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla sistemazione della cava medesima mediante riempimento con limi provenienti dall'Impianto di Zello;
- 3) che la ditta CTI ha presentato integrazioni al progetto acquisite al prot. 8908 del 06/03/17 e prot. 31288 del 31/07/17;
- 4) che la procedura di VIA si è conclusa positivamente (deliberazione Giunta comunale n. del ...) con precizzazioni;
- 5) che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Comparto Golena di Zello del Polo Zello-San Vincenzo (Scheda n. 4/B) del P.A.E. 3 del Comune di Imola, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 14 del 06/02/2006;
- 6) che la stessa area è identificata al catasto terreni del Comune di Imola al Foglio n. 144 mappali e confina a Sud con Ferrovia Bologna – Bari (Otranto), a Nord, a Est ed a Ovest con proprietà della CTI, a Sud-Est con altra proprietà;
- 7) che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di proprietà;
- 8) che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'Appendice 1 del P.A.E. in argomento;
- 9) che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. del
- 10) che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- 11) che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio del Comune al n. di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- 12) che gli atti progettuali prevedono opere atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- 13) che gli elaborati di progetto, suddivisi in tecnici ed amministrativi, sono quelli previsti dall'art. 13 della L.R. 17/99 e sue successive modificazioni e, più precisamente, sono così costituiti:

A) Elaborati tecnici:

- Z1-VIA-01 Elenco Elaborati
 - Z1-VIA-02 Studio Di Impatto Ambientale
 - Z1-VIA-03 Fattori Ambientali: Rumore , Polveri e Campi Elettromagnetici
 - Z1-VIA-04 Relazione Geologica
 - Z1-VIA-05 Quadro di Riferimento Programmatico - Conformità del Progetto alle Previsioni In Materia Urbanistica, Ambientale e Paesaggistica
 - Z1-VIA-06 Sintesi In Linguaggio Non Tecnico ad Uso Dei Cittadini
 - Z1-VIA-07 Piano Di Sistemazione della Cava Zello1 -Variante2016 (PCS)
 - Z1-VIA-08 Documentazione Fotografica e Fotorendering
 - Z1-VIA-10 Proposta di Convenzione
 - Z1-VIA-12 Documenti a Corredo
 - Z1-VIA-14 Elenco delle Autorizzazioni (articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
 - Z1-VIA-15 Fascicolo A - Integrazioni “Conferenza dei servizi” ai sensi dell’ art 18 della L.R. 9/99 e D.Lgs 387/03
 - Z1-VIA-16 Fascicolo B - Integrazioni “Conferenza dei servizi” Piano di gestione dei limi di lavaggio
 - Z1-VIA-17 Fascicolo C - Integrazioni “Conferenza dei servizi” Fattori ambientali: rumore e polvere
 - Z1-TAV-01 Rilievo plano-altimetrico dell’area della Cava Zello1
 - Z1-TAV-03 Planimetria con ubicazione sondaggi, carta geologica e geomorfologica
 - Z1-TAV-04 Planimetria della sistemazione idromorfologica finale
 - Z1-TAV-05 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale
- B) Documenti amministrativi:
- Certificato rilasciato dalla CCIAA di Bologna (Prot. del) attestante la legale rappresentanza del firmatario alla domanda e la posizione della Società nei confronti di eventuali procedimenti fallimentari o di amministrazione controllata;
 - Visure catastali;
 - Z1-TAV-02 Estratto di mappa catastale dell’area di escavazione
 - Z1-VIA-12 Designazione del Direttore responsabile;
 - Z1-VIA-09 Documento di sicurezza e salute (D.S.S.);

CIÒ PREMESSO

la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificata negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO 1

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - Superficie di cava

L’area interessata dall’intervento è di **112.130 mq**, di cui **104.969 mq** oggetto di effettiva sistemazione, mentre le superfici derivanti dall’art. 104 del D.P.R. 128/59 risultano di **7.161 mq**.

Art. 2 - Lavori di sistemazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la sistemazione della cava di cui sopra:

- a) le operazioni di movimentazione materiale dovranno avvenire in orario strettamente diurno e comunque dovranno essere effettuate con macchinari che non siano responsabili di livelli rumore espresso come Leq"A" superiore ai 70 dB(A) al confine del terreno di pertinenza della cava e allo stesso tempo non siano responsabili di incrementi differenziali superiori a 5 dB(A) nelle abitazioni vicine. Se, per un periodo limitato, non potrà essere rispettato quanto sopra, dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga ai sensi del DPCM 01.03.91.

Art. 3 - Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografie su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 4 - *Cartello all'accesso della cava*

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune territorialmente competente,
- Tipo di materiale estratto,
- Quantità di materiale estraibile autorizzata,
- Massima profondità di scavo dal piano campagna autorizzata,
- Denominazione della cava,
- Ditta esercente e relativo recapito telefonico,
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico,
- Sorvegliante e relativo recapito telefonico,
- Estremi dell'atto autorizzativo,
- Scadenza autorizzazione convenzionata,
- Progettisti,
- Descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area.

TITOLO II TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 5 - *Denuncia inizio lavori*

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di Volano e alla Unità Sanitaria Locale competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di Volano e alla Unità Sanitaria Locale competente, copia del Piano di Sistemazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 6 - *Durata autorizzazione*

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 6 delle norme tecniche del P.A.E. comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in **anni 5 (cinque)**, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 7 - *Proroga della convenzione*

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anno uno.

Art. 8 - *Garanzia per gli obblighi della convenzione*

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 186.605,60 (Euro centottantaseimilaseicentocinque/60) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come

rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa contratta in data presso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni (dieci) dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.
- g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto C) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 9 - Svincolo della fidejussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

A) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito Certificato rilasciato dal Dirigente sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

B) Fintanto che il Dirigente non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.

C) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera B) del presente articolo.

Art. 10 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine

di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone l'attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 11 - Opere connesse con la sistemazione - Danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precisato piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16/10/1972, n. 634.

Art. 13 - Concessione edilizia

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/1/1977, n. 10 s.m.i., in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge 10/77 s.m.i. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 s.m.i. le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III CONTROLLI

Art. 14 - Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materia utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art. 15 - Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 17 - Varianti

Sono ammesse varianti al piano di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

Art. 18 - Fasi dei lavori di sistemazione

L'attività dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 19 - Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto .

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuto autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Comune di Imola.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 21 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Comune di Imola.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 22 - Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati, detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità

alle norme vigenti e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 23 - Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 24 - Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Comune di Imola

Per la COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA soc. coop. srl